

10 giugno 2011

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Prudenziale
Via Milano, 53
00184 Roma

NPV.NORMATIVA_PRUDENZIALE@bancaditalia.it

Raccomandata a.r. anticipata via posta elettronica

Consultazione in Materia di Gestione Collettiva del Risparmio.
Recepimento della Direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) e
Ulteriori Interventi di Modifica

Spettabile Banca d'Italia,

nell'ambito della consultazione indicata in oggetto, con la presente inviamo in allegato i nostri commenti alle proposte modifiche al regolamento di Banca d'Italia del 14 aprile 2005.

Cogliamo l'occasione per ringraziare Codesta Banca d'Italia e sottolineare il nostro apprezzamento per l'opportunità concessa di rappresentare i nostri commenti.

Come noterete, l'intento è quello di assicurare che il quadro normativo italiano risulti del tutto fedele alle istanze avanzate a livello comunitario.

Saremo naturalmente a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in merito alle nostre osservazioni.

Cordiali saluti.

Barbara Braghiroli

α: Banca d'Italia – Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza – Divisione Normativa Prudenziale
da: Barbara Braghiroli, Maria Pia Carretta
data: 10 giugno 2011

Commenti alle Proposte di Modifica al Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 sulla gestione collettiva del risparmio (il “Regolamento”)

Titolo VI – Capitolo II Operatività all'Estero delle SGR Italiane Paragrafo 1.1 – Stabilimento di Succursali in Stati dell'UE Primo Insediamento di una Succursale

INFORMAZIONI DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA:

Come indicato nel paragrafo 1.1 della sezione III della parte I della proposta consultazione, gli interventi modificativi concernenti la commercializzazione degli OICR armonizzati in Paesi diversi da quello di origine sono volti a semplificare, *inter alia*, le modalità di stabilimento di succursali delle società di gestione in un Paese comunitario.

La procedura prevista per lo stabilimento di una succursale in un Paese comunitario prevede l'invio di una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia contenente una serie di informazioni. In particolare, la società di gestione che intende stabilire una succursale in un Paese comunitario deve comunicare, secondo il n. 3) del Paragrafo 1.1:

“3) la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SGR”.

Si rileva che rispetto all'attuale formulazione del n. 3) del suddetto Paragrafo 1.1, le informazioni che la società di gestione dovrà rendere in sede di comunicazione preventiva, oltre all'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della società di gestione sono state estese, ed infatti la società di gestione che intende stabilire una succursale in un Paese comunitario deve comunicare:

“3) la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) e l’impatto dell’iniziativa sulla struttura organizzativa e finanziaria della SGR”.

COMMENTO:

Con la proposta modifica, si introduce pertanto un ulteriore onere per le società di gestione, e cioè quello di fornire informazioni sull’impatto dell’iniziativa sulla struttura finanziaria, oltreché organizzativa, della società di gestione.

A tal proposito si rileva che la direttiva UCTIS IV, all’articolo 16 in nessun caso prevede l’invio di informazioni sull’impatto dell’iniziativa né sulla struttura organizzativa (già previste nella vigente versione del Regolamento), né su quella finanziaria (da introdurre con le proposte modifiche) della società di gestione, ma si limita soltanto a richiedere le informazioni sulla struttura organizzativa che assumerà la succursale (come previsto nella prima parte del richiamato n. 3 del paragrafo 1.1 del Regolamento).

Pertanto, riteniamo opportuno che le proposte modifiche adeguino le informazioni da presentare alla Banca d’Italia a quelle previste a livello comunitario, non introducendo ulteriori oneri a carico delle società di gestione.

* * *

Titolo VI – Capitolo II
Operatività all’Estero delle SGR Italiane
Paragrafo 1.1 – Stabilimento di Succursali in Stati dell’UE
Primo Insediamento di una Succursale

TEMPISTICA DELLA PROCEDURA:

L’attuale Paragrafo 1.1 del Capitolo II del Titolo VI stabilisce la tempistica entro cui la Banca d’Italia deve notificare le informazioni ricevute all’autorità competente del paese ospitante. In particolare:

“Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la Banca d’Italia notifica le informazioni ricevute all’autorità competente del paese ospitante. Se la documentazione presentata è incompleta o insufficiente il termine è interrotto; un nuovo termine di 90 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. La Banca d’Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni”.

Si propone di modificare il Paragrafo 1.1 del Capitolo II del Titolo VI in tal senso:

“Entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli

elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante, fornendo indicazioni anche sull'adesione della SGR a sistemi di indennizzo per la tutela degli investitori”.

COMMENTO:

La proposta modifica ricalca espressamente il dettato della direttiva UCITS IV, in cui si stabilisce all'articolo 17, comma 3, che *“le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione ... comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal loro ricevimento in forma completa ...”.*

In questo modo, vengono abbreviati i termini di risposta della Banca d'Italia alla comunicazione preventiva della società di gestione in relazione all'insediamento di una succursale in un Paese comunitario, dal momento che il periodo di tempo entro cui la Banca d'Italia è tenuta a notificare le informazioni ricevute viene ridotto da 90 a 60 giorni. Nessun cambiamento crea invece la mancata previsione di un termine interruttivo – come previsto nella disciplina attuale – dal momento che la nuova formulazione precisa che il periodo di 60 giorni inizia a decorrere *“dalla ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari”.*

Tuttavia, riteniamo che una precisazione nella nuova formulazione resti necessaria, e cioè quella che, nell'attuale disciplina, è contenuta nella previsione secondo cui *“la Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni”.*

Infatti, senza un simile chiarimento, nell'attuale formulazione resta priva di disciplina la possibilità per la Banca d'Italia di chiedere informazioni aggiuntive in corso di istruttoria. Ovviamente, tale specificazione dovrà tenere conto della scelta del legislatore comunitario di comprimere i termini del procedimento di notifica.

* * *

Titolo VI – Capitolo II
Operatività all'Estero delle SGR Italiane
Paragrafo 1.1 – Stabilimento di Succursali in Stati dell'UE
Primo Insediamento di una Succursale

MOTIVI DEL RIFIUTO DELLA NOTIFICA:

L'articolo 17, comma 3 della direttiva UCITS IV stabilisce che:

“Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, a

meno che non abbiano motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria della società di gestione in rapporto alle attività che essa intende esercitare, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione tutte le informazioni”.

Si propone dunque di modificare il terzo comma del Paragrafo 1.1 del Capitolo II del Titolo VI del Regolamento stabilendo che:

“Qualora la Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SGR e, conseguentemente, rifiutare la notifica all'autorità competente del paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto”.

COMMENTO:

Tale previsione lascerebbe alla Banca d'Italia un'eccessiva discrezionalità nei motivi posti alla base della scelta di vietare lo stabilimento di una succursale e pertanto di non procedere alla trasmissione della comunicazione alla corrispondente autorità del Paese comunitario in cui la società di gestione intende stabilire una propria succursale.

Si rileva come la corrispondente previsione della direttiva UCITS IV circoscrive invece l'ambito di valutazione da parte delle autorità competenti, prevedendo che le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione siano tenute a trasmettere le informazioni alle autorità competenti dello stato comunitario ospitante dopo una valutazione dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria della società di gestione esclusivamente *“in rapporto alle attività che essa intende esercitare”*.

La direttiva prevede pertanto che l'autorità competente non debba, in questa sede, condurre valutazioni *tout court* di carattere generale sull'adeguatezza della struttura organizzativo-finanziaria della società di gestione, ma condurre un'analisi puntuale dell'adeguatezza della struttura organizzativo-finanziaria della società di gestione in rapporto alle specifiche attività che essa intende perseguire. Sarebbe, dunque, auspicabile che a livello nazionale, da un lato, non si gravi la Banca d'Italia di verifiche ulteriori rispetto a quelle previste a livello comunitario, e, dall'altro lato, non si assoggetti la società di gestione a valutazioni svincolate dalle attività che la stessa ha intenzione di esercitare attraverso una propria succursale in un Paese dell'UE, e comunque più ampie rispetto a quelle individuate dalla direttiva UCITS IV.

* * *

In conclusione, riteniamo opportuno in questa sede proporre alcuni ulteriori suggerimenti di modifica del Regolamento, che derivano dai sentimenti pratici che sono espressi dagli operatori del settore.

Anzitutto, in relazione alla nota 17 del capoverso “fondi chiusi” del Paragrafo 3.3.1.1 della Sezione II del Capitolo I del Titolo V (p. V.1.12) del Regolamento, in cui si stabilisce che “*nel calcolo dell’aggregato cui commisurare le provvigioni di gestione non sono computate le somme sottoscritte dai partecipanti e non ancora richiamate*”, suggeriremmo di chiarire che questa previsione vale “*ove non altrimenti specificato nel regolamento del fondo*” in modo tale da allinearsi alla prassi universalmente seguita in questi anni.

Inoltre, auspichiamo che la tempistica di introduzione delle proposte modifiche al Regolamento si possa allineare con le modifiche già introdotte o discusse negli scorsi mesi, in particolare:

- l’eliminazione della necessità di approvazione da parte della Banca d’Italia dei regolamenti dei fondi chiusi riservati (avvenuta con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122); e
- la rideterminazione del novero degli investitori a cui tali fondi sono riservati (come ribadito nella recente consultazione del Dipartimento del Tesoro del maggio scorso in relazione allo schema di regolamento attuativo dell’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento).

* * *

Cogliamo infine l’occasione per ringraziare ed esprimere i nostri complimenti a Codesta Banca per il consolidamento in un unico testo delle modifiche apportate alla disciplina successivamente all’emanazione del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio; riteniamo che tale testo normativo sarà uno strumento utilissimo per gli operatori del settore e, in quanto portatore di chiarezza, anche per Codesta Banca.